

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 7 settembre 1998, n. 208

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.662

Articolo 2

Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. (9)
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. (13) (16)
[a] per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;] (14)
[b] in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.] (10) (14)
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. (2) (11)
- 3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio. (15)
- [4. Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione.] (3)
- [4 bis. Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.] (4)
- [5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno.] (1) (5)
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 nonché per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni

amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. (6)

8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (8)

8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito. (12)

8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. (17)

9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo. (7)

(1) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'01.01.1999.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542.

(3) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Per il 1999 la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche con riferimento alle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.

(4) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(5) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(7) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(8) Il presente comma prima sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002, poi modificato dall'art. 1, comma 637, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 5, D.L. 22.10.2016, n. 193 con decorrenza dal 24.10.2016, così come sostituito dall'allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016.

(9) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 poi sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435, modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007, è stato poi così modificato dall'art. 42, comma 7-ter, D.L. 30.12.2008, n. 207 così come modificato dalla legge di conversione, L. 27.02.2009, n. 14 (G.U. 28.02.2009, n. 49 - S.O 28), con decorrenza dal 01.03.2009.

(10) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con

decorrenza dal 01.01.2002.

(11) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(12) Il presente comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002, è stato poi così sostituito dall'art. 5, D.L. 22.10.2016, n. 193 con decorrenza dal 24.10.2016, così come sostituito dall'allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016.

(13) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007.

(14) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007.

(15) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 67, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.

(16) La parola "settimo" del presente comma è stata così sostituita dalla parola "nono" dall'art. 42, comma 7-ter, D.L. 30.12.2008, n. 207 così come modificato dalla legge di conversione, L. 27.02.2009, n. 14 (G.U. 28.02.2009, n. 49 - S.O 28), con decorrenza dal 01.03.2009.

(17) Il presente comma è stato inserito dall'art. 7 D.L. 13.05.2011, n. 70 con decorrenza dal 14.05.2011.